REGOLE
DELLA CONGREGAZIONE
SOTTO IL TITOLO
DI
S. FRANCESCO
D' ASSISI

Eretta nell' Ospedale dell' Incurabili di questa Città di Napoli.

BIBLIOTECA NAZIONALE VITTORIO EMANUELE
NAPOLI

IN NAPOLI MDCCLX.
Presso GIUSEPPE RAIMONDI.

Digitized by Google

1404027.

Digitized by Google

FERDINANDUS QUARTUS DEI GRATIA REX UTRIUSQUE SICILIÆ, ET HYERUSALEM, INFANS HYSPANIARUM, DUX PARMÆ, PLACENTIÆ, CASTRI, AC MAGNUS PRINCEPS HÆREDITARIUS HÆTRURIÆ,

UNiversis, & singulis præsentium seriem inspecturis, tam præsentibus, quam futuris; Quum nihil sit, quod tam præclaros, & uberrimos fructus afferat, quam ipsa pietas, quæ non solum eos, qui ea (Divino favente Numine) præditi sunt honestate, humilesque, & summo Artifici acceptos reddit; verum etiam ipsorum animos, & voluntates ad se allicit, & ad sydera tollit, & si optimum Principem illa erga omnes, ut deceant in Ecclesias, præcipuè Hospitalia, aliasque miserabilium, & pauperrimarum perso-

narum Congregationes ipsam exercere debet, eorumdemque piis, & justis supplicationibus annuere, & favere prosequi, & omni adminiculo protegere, ut Catholici, & Pii, ac Religiosi Principis nomen meritò in futurum sibi vindicet. Qua de re cum prò parte infrascriptorum supplementum nobis præsentata fuisset infrascripta relatio cum voto de ordine nostro facta per Reverendum Regium Cappellanum Majorem, cujus tenor talis est vz.

S. R. M. Per parte degl' infrascritti Supplicanti mi è stato presentato l' infrascritto Memoriale con Regia Decretazione del tenor seguente vz.

S. R. M.

SIGNORE. Il Priore, Assistenti, e Fratelli della Congregazione sotto il titolo di S. Francesco di Assisi eretta nel Real Ospedale dell' Incurabili di questa Città supplicando espongono alla

M. V.

M. V., come anno firmati alcuni Capitoli per il buon governo della loro Congregazione, de' quali non ne possono far uso veruno senza il Real permesso di V. M.; perciò supplicano la Real M. V. concederli il Real assenso; *ut Deus &c.*

Reverendus Regius Cappellanus Major videat, & in scriptis referat = Castagnola = Gaeta = Romano = Provisum per Regalem Cameram S. Claræ Neapoli 20. Maii 1760. Mastellonus = Illustris Marchio Danza Præses S. R. C. tempore subscriptionis impeditus = Illustris Marchio Fraggianni non interfuit.

E con detto memoriale mi sono state esibite le presente regole del tenor seguente v3.

ESsendo stata dagli antichi nostri predecessori, mediante l'ajuto del nostro Salvatore Gesù Cristo, al quale siamo dell' intutto confidati per la sua infinita

misericordia, ed Onnipotenza, e della sua Santissima Madre sempre Vergine Maria, sotto la di cui protezione ci rifugiamo, eretta la nostra Congregazione dentro il Real Ospidale di S.Maria del Popolo detto gl' Incurabili di questa Città di Napoli sotto il titolo di S. Francesco d' Assisi nostro Protettore, il quale per la sua carità meritò avere le Stimmate del nostro Redentore. Perciò per imitare in parte la sua santa paterna carità, in quanto le nostre miserabilissime forze permettono, ci siamo obbligati di mantenere a nostre spese dentro il suddetto Ospedale dodici letti per servizio degl' Infermi, che in detto Ospedale verranno, e provvederli di Materassi, Lenzuoli, e di tutte le altre biancherie necessarie per detti dodici letti, e questi pulirli di biancheria netta in ogni Domenica, come anche di sotterrare i morti, che in ogni Do-

Digitized by Google

menica ivi si troveranno, come anche nella Festa di tutti i Santi; Onde acciò la suddetta opera di carità venga a farsi con ogni carità, ed amore possibile, e possa sempre in noi regnare l'affetto, ed amore di veri, e cari Fratelli, che siamo nel Signore, di comune parere, volontà, ed unanime consenso ci è paruto di formare le presenti regole, spiegando con più chiarezza le nostre antiche conclusioni, per toglier via tutti gli abusi, amfibologie, ed oscurità di senso, acciò non vi sia per l'avvenire causa di disturbo, e rancori tra li nostri amati Fratelli, in dove abbiamo determinato, e stabilito quello, che spetta, ed inviolabilmente in esse si ha da osservare per il buon governo, e direzione della nostra Congregazione.

Li Capi delle quali sono li seguenti.

Primieramente perchè tutte le nostre prime azioni deono essere dirette al

Digitized by Google

ſervizio del noſtro Signore Iddio, debbano li Fratelli ſentirſi ogni mattina la Santa Meſſa, purchè non ſiano legittimamente impediti, ed eſſere ſegnalati nella divozione del noſtro Glorioſo Protettore S. Franceſco, con portarne ſopra il Cordone, e recitare ogni giorno cinque *Pater*, *Ave*, e *Gloria* alle ſue ſante Stimmate, ed un'altro *Pater*, *Ave*, e *Gloria* per quel Pontefice, che conceſſe queſte Indulgenze, come anche di fare ogni ſera l'eſame di ſua Coſcienza; e pentirſi delle offeſe fatte a ſua Divina Maeſtà.

Siano obbligati confeſſarſi, e comunicarſi ogni prima Domenica di Meſe, come anche nel giorno del noſtro glorioſo Protettore S. Franceſco, così ancora la Domenica dopo la feſtività di S. Giovanni Battiſta, giorno in cui ſi fa l'elezione del nuovo Superiore; e nel giorno primo Novembre ſiano tenuti

Digitized by Google

ti comunicarsi tutti in Congregazione.

Debbano non solo fuggire di giuocare, ma di veder giuocare, a carte, dadi, o altri giuochi illeciti, e pubblici: fuggire le male pratiche, le contese, ed altre cose disoneste, e quando alcun Fratello fosse scandaloso, avvisano il Superiore, acciò possa con ogni carità avvisarlo, e provvedere secondo il bisogno, ed avendolo per tre volte ammonito si possa venire poi alla cassazione del medesimo con voto della maggior parte de' Fratelli.

Tutti debbano portare particolar riverenza al Superiore, Assistenti, ed altri Officiali, ubbidendo loro con ogni prontezza nelle cose appartenenti al servizio di Dio, e bene della nostra Congregazione; e venendo li Fratelli, e fosse principiata la Congregazione si debbano inginocchiare a due ginocchia, e non alzarsi, se prima non avranno rice-

ricevuto il segno del Campanello, o dal Superiore, o da altro Officiale, a cui spettasse detto Campanello; e venendo il Superiore, e fosse posta Congregazione, o uscendo il Superiore dalla Sagrestia per ponere Congregazione, o vero per sedersi al suo luogo, debbano tutti alzarsi, e non sedere se prima non si sarà seduto il Superiore, così anco quando il Superiore dirà la lezione dell'Officio: nè possano partirsi dalla Congregazione, nè levarsi il Mantesino prima, che sia finita la Congregazione senza espressa licenza del Superiore, o di altro Officiale, che ivi si troverà, nè possano cercare licenza di andarsene dopo aversi levato il mantesino.

Quando alcuno de' Fratelli starà ammalato, pregheranno il Signor Iddio per esso, e lo visiteranno, prima il Superiore coll' Assistenti, ed Officiali della Banca per ordine, e poi da tutti gli

altri

altri Fratelli giorno per giorno a due la volta, secondo cadono nella Tabella, mostrandoli particolar segno di carità conforme alla loro divozione.

Occorrendo trattarsi di qualche negozio in Congregazione si spogliano di ogni passione, e nel dare il loro parere abbiano riguardo a quelche farà di maggior servizio di Dio N.S., ed utile della Congregazione, e l'istessa mira, ed intenzione abbiano nella elezione del Superiore, ed Officiali, della qual elezione non facciano pratica alcuna, o fazione, e nessuno proporrà cosa alcuna ancorchè necessaria, senza averne avuta prima licenza dal Superiore, e proponendosi qualche negozio, nessuno risponda senza esserne prima domandato dal Superiore, e dovendo rispondere lo faccia con ogni modestia, nè si parta dal suo luogo senza licenza del Superiore.

Tut-

Digitized by Google

Tutti li Fratelli debbano venire i
Congregazione ogni Domenica dop
pranzo per fare l' opera pia dentro
Oſpedale, e particolarmente quei Fra
telli deſtinati ad Officj non poſſano a
fatto mancare per poter ſomminiſtrare
e preparare ciò, che farà di biſogn
per l' eſercizio di detta opera pia,
nella terza Domenica di Meſe ſiano ob
bligati tutti i Fratelli di venire in Con
gregazione per recitare l' Officio de' de
funti, e quelli Fratelli, che non ſann
leggere reciteranno la terza parte de
Roſario per l'anima de' defunti, e no
potendo qualche Fratello venire in det
ta terza Domenica, debba cercarne l
cenza alli Superiori, o portarne ſcuſ
legittima alli ſudetti Superiori la Do
menica ſuſſeguente, e mancando ciò fa
re pagherà un carlino di pena da eſi
gerſi dal Fratello Segretario, ed appli
carlo per l'Anima de' Fratelli, o Fra
tel

Digitized by Google

tello defunto, quale carlino non pagandosi si noterà a debito di mesate, ed operi contumacia, come se fosse mesata non pagata.

Come ancora saranno obbligati di venire in tutte le chiamate, che si faranno dal Superiore, e quando morirà qualche nostro Fratello debbano tutti andare ad associare il Cadavere alla Sepoltura, e mancando pagherà un carlino di pena, da notarsi a debito di mesate.

Così ancora non mancheranno di venire quando si farà il Funerale in nostra Congregazione di qualche nostro Fratello, altrimenti pagherà un carlino di pena, da notarsi come sopra.

Niuno possa introdurre nella Congregazione persona alcuna senza licenza del Superiore, ed in caso venisse qualche persona, che volesse entrare in Congregazione per osservare le opere pie, che in essa si esercitano, debba fare istan-

za al Superiore, acciò lo possa amme
tere al mantesino, e questo s' intend
per lo spazio di Mesi due, quali elass
o il sudetto spiegherà di farsi Fratello
ed in questo caso, si ammetterà al No
viziato con li requisiti, come si di
appresso, o in caso contrario debba
Superiore licenziarlo, e non ammette
lo più in Congregazione, ed a ques
non possa affatto il Superiore dispensarv

E volendosi aggregare qualchedun
per Fratello della nostra Congregazion
debba venire per qualche Domenica
Congregazione, e dopo presentare m
moriale alla Banca, ed il Superiore
obbligato commettere l' informo a d
Fratelli probi, i quali su la loro coscie
za se ne dovranno informare *de vit*
& moribus, con presentarne relazione
scriptis al Superiore, e qualsivoglia Fr
tello, che stesse informato de' costu
di quel tale recipiendo, ne dovrà a

Digitized by Google

visare *ad aures* il Superiore, il quale dopo detto informo, precedente generale chiamata de' Fratelli, lo esponga alla bussola solita, e restando incluso lo ammetterà al Noviziato, con privarlo del mantesino per quel tempo ad esso Superiore parerà; ma però detto noviziato non possa essere più di mesi quattro.

Circa l' entratura di quel tale, che vorrà aggregarsi per Fratello di nostra Congregazione, avendo considerato dover essere differente secondo l' età, ordiniamo una certa, e stabilita entratura da pagarsi, di modo tale, che se quel tale recipiendo sarà meno di venticinque anni dovrà pagare per entratura carlini venticinque, se sarà meno di 30 anni carlini trenta, se sarà meno di anni 35. ducati quattro, se sarà meno di anni 40. ducati sei, se meno di anni 45. ducati quindeci, se sarà meno di anni 50. docati venti.

E vo-

Digitized by Google

E volendone ricevere qualchedun
che aveſſe paſſati gli anni 50, il di pi
di detta ſumma vogliamo, che reſti i
arbitrio della Congregazione, ma
quel tale ſi aveſſe da ricevere, fuſſe
glio di qualche noſtro Fratello, vogli
mo, che ſino alli 30 non debba pag
re altro, che carlini venti, e dopo
30 ſino alli 50 ſempre debba paga
carlini dieci meno degli altri, che no
ſono figli di Fratello, e debbano pag
re tutti coloro, che ſi avranno da r
cevere per Fratelli altri carlini due
Portiere di noſtra Congregazione per
chiamata della loro recezione, com
anche altri carlini due per il libret
delle noſtre Regole, quale entratura,
regalo al Portiere, e libretto di Reg
le nel giorno, in cui ſi avranno da r
cevere, dovranno conſegnarlo tutto pr
ma di riceverſi in potere del noſtr
Fratello Segretario, aſſieme colla ſe
d

Digitized by Google

del Batteſimo, da conſervarſi detta fede dal Fratello Segretario, altrimenti non ſi poſſano ricevere, ed aſcrivere per Fratelli.

Dopo che ſarà ricevuto il nuovo Fratello dovrà conſegnarſi al Maeſtro de' Novizj, acciò lo ammaeſtri di quanto è obbligato di fare, e di ubbidire al Superiore, Aſſiſtenti, e Maeſtri de' Novizj, ed a quanto da eſſi li ſarà comandato per ubbidienza per ſervizio della noſtra Congregazione, ed intanto non avrà nè voce attiva, nè paſſiva, nè goderà affatto verun ſuffragio, nè anche il Medico, ſe non elaſſi ſei meſi *a die receptionis*.

Si ſtabiliſce, che l'elezione del nuovo Superiore ſi faccia ogni anno nella prima Domenica dopo la Feſta di S.Gio: Battiſta, precedente general chiamata, dovendoſi buſſolare uno per volta tutti li Fratelli, a riſerba de' contumaci, li

Digitized by Google

quali non ſi deono buſſolare, nè pe
Superiori, nè per Aſſiſtenti, come ar
cora tutti quei Fratelli, che non
vranno compiti tre anni di Fratellan
non ſi poſſono buſſolare, li quali ſe
bene aveſſero maggiori voti di tutti
non poſſano reſtare eletti per Superior
ma bensì per Aſſiſtenti, e le due bu
ſole, che deono andare intorno
gliando i voti, ſi deono portare
Teſoriero, e dal primo Maeſtro di C
rimonie, li quali uniti anche col Frate
Segretario, debbano aſſiſtere per nume
re li voti, ed in mancanza di que
poſſa il Superiore eliggere altri Frate
per aſſiſtere a detta elezione, e ſi de
ba fare a buſſola ſegreta con la m
gior parte de' Fratelli, e colui,
avrà maggioranza di voti ſarà Super
re, e così il primo, e ſecondo Aſſiſt
te, e ſe per caſo quando ſi avrà
fare detta elezione, e qualche Fra

Digitized by Google

lo andasse proccurando voti, o per se, o per altri, e ciò arrivasse all' orecchio del Superiore, in tal caso sia immediatamente privato di voce attiva, e passiva, oltre qualche altra mortificazione spirituale dentro la Congregazione ad arbitrio del Superiore.

Dopo fatta l' elezione del Superiore, ed Assistenti nuovi in un giorno dell' istessa settimana, ad arbitrio del Superiore, essi tre soli debbano eliggere tutti gli altri Officiali secondo il loro buon giudizio, ed arbitrio, come meglio saranno inspirati dal Signor Iddio, e dal nostro Protettore S. Francesco, e tra gli altri Officiali dovranno eliggere li due Fratelli Revisori de' conti, li quali debbano rivedere li conti dell' amministrazione fatta dal prossimo passato governo coll' intervento del Deputato Ecclesiastico a tenore del Concordato, e che prima di eliggersi gli Revisori di detti

conti, si debba dare la nota de' sospet
ti da coloro, che deono rendere i
conto, con rivedere tutti li legittim
documenti de' pagamenti fatti insiem
col passato, e nuovo Segretario, e dopo
visti, ed osservati li debbano ponere in
registro, e leggerli in pubblica Congrega
zione, precedente generale chiamata de
Fratelli, ed andando bene la suddetta am
ministrazione debba farsi dalli sudetti Re
visori la Liberatoria, o Significatoria, la
quale in pubblica Congregazione sotto
scritta da' Revisori, e dal Deputato Eccle
siastico si debba notificare, che ha reso
il conto, ed il Segretario della Congrega
zione ne debba fare un'atto della noti
ficazione, e registrarsi per futura caute
la nel libro della nostra Congregazione
quali Revisori si debbano eleggere sem
pre, che vi sarà nuova elezione. Gl
Officiali tutti si debbano pubblicare nel
la Domenica seguente all' elezione in

Con

Digitized by Google

Congregazione. Ed in caso, che in detta elezione di Officiali, li due Assistenti fossero di parere concordi, e contrarj al Superiore, acciò non insorga lite tra di loro, in questo caso debba il Superiore nuovo chiamare il Superiore, e li due Assistenti passati, assieme con il passato Segretario, li quali tutti sette uniti debbano eliggere li nuovi Officiali.

Vogliamo ancora, che il Superiore eletto in un'anno, non possa altra volta essere eletto, se non elasse tre elezioni, e così ancora li due Assistenti, se non elasse tre elezioni, si debbano però bussolare ogn'anno, ed avendo essi Assistenti, o uno di essi più voti di tutti possa esser eletto per Superiore, quantunque non passate le tre elezioni, ma dato il caso, che non fossero passate le tre elezioni, e nella bussola uno di essi Assistenti avesse tanti voti con i

Digitized by Google

quali restasse di nuovo eletto per Assi
stente, o primo, o secondo; in quest
caso non possa restare per Assistente, m
puro, e semplice Fratello, ed entrar
per Assistente altro Fratello, quantun
que avesse avuto meno voti di esso
ma più degli altri Fratelli.

Tutti li Fratelli attuali, e futu
dovranno fare l'anno di Sagristia, e
qualche Fratello prima di esser sta
Sagrestano fosse stato promosso ad Off
ciale di Banca, o Superiore, anche d
po di ciò sia tenuto fare il detto ann
di Sagristia, o quando li spetterà,
quando sarà Deputato a detto Offici

Quali Sagrestani debbano eliggersene
In ogni elezione, che si sarà, li qu
li siano obbligati di fare le solite,
antiche spese, come a dire lavatura
Mantesini, levatura, e mettitura di Tr
vacchini de nostri letti dentro l'Osp
dale, incenso, scope, scoppettini, e tu

te le altre spese minute, che occorreranno; come che siano tenuti di procurare l'apparato per la celebrazione delle Messe, nel giorno primo Novembre, come anche deono fare a loro spese il Funerale de' Fratelli Defunti la Domenica dopo il Funerale de' Morti, e riserba della sola cera, la quale dee andare per conto della Congregazione. Ed in caso, che alcuno d'essi Sagrestani dopo terminato l'anno di sua Sagrestia non pagasse la sua rata di dette spese, in questo caso se ne debba fare pagare dal Tesoriere detta porzione, e questa notarla a debito di mesate di quel tale Sagrestano, o capo Sagrestano, che fosse, operando contumacia, come se fossero mesate non pagate, e ciò s'intenda, purchè la rata di quel tal Sagrestano di tutte le sudette spese, e Funerale non passi la somma di carlini trenta al più. E volendo il capo

Sagreſtano fare ſpeſe di più delle ſoli
te, ed ordinarie, debba farne inteſi tut
ti gli altri cinque compagni; altriment
tutto il dippiù delle ſolite, e conſuet
ſpeſe vadi tutto per conto ſuo ſolo,
non degli altri.

Che li libri dell' introito, ed eſit
debbano ſtare in potere del Fratello Se
greturio, ed il danaro, che in man
suapervenirà, dovrà conſegnarlo al Fra
tello Teſoriere, acciò lo tenga pronto
e poſsa pagare tutte le ſpeſe che occor
reranno per la noſtra Congregazion
precedentino biglietti del Fratello Segre
tario Attuale firmati dal Superiore, e
Attuali Aſſiſtenti, ed in fine dell'anno
del ſuo Teſorierato tutto il danaro, ch
avanzerà a detto Fratello Teſoriere deb
ba introitarlo in pubblico Banco, e farn
fede di credito pagabile alla noſtra Con
gregazione, ed eſsendovi danaro da im
piegare in compera, ſe ne debba da

Su

Digitized by Google

Superiore fare inteſa la Congregazione, precedente generale chiamata de' Fratelli, e che dal Segretario ſe ne debba ſtendere concluſione, e che reſti regiſtrata per futura cautela.

Che il Superiore non poſsa far ſpeſe da ſe ſolo, che paſſino la ſomma di ducati dieci in tutto, e ciò per tutto l' anno del ſuo governo, e volendo fare altra ſpeſa debba fare chiamata generale, e riſolverla col conſenſo della Congregazione, ſeu la maggior parte de' Fratelli intervenuti, e ſe ne ſtenda e regiſtri la concluſione per cautela del rendimento de' conti.

Così ancora vogliamo, che ſi abbia da intendere in ogni chiamata, che dal Superiore ſi farà per riſolvere qualſivogliano affari di noſtra Congregazione, che ſempre concluderà la maggior parte di quelli Fratelli, che ſaranno intervenuti in quel giorno, per cui ſi è fat-

Digitized by Google

ta la chiamata, e di tutto si debba dal Segretario ſtendere, e regiſtrare la concluſione. E che degli affari de' quali ſi diſcorre in Congregazione non ſe ne poſſa far parola con perſone eſtranee, e fuori della Congregazione, e ſapendoſi dal Superiore qualche Fratello, che in ciò aveſſe mancato, poſsa privarlo di voce attiva, e paſſiva *tantum* per ſei meſi, o darli in Congregazione qualche altra mortificazione, che il Signore Iddio gl' inſpirerà.

Dovendoſi caſsare alcun Fratello, ciò non ſi faccia ſenza il conſenſo, e volontà della Congregazione, ſeu la maggior parte de' Fratelli, e ciò precedente general chiamata, e con voti ſegreti de' Fratelli intervenuti, ſcrivendoſi, e regiſtrandoſene la concluſione; E caſſato che ſia un Fratello per diſcolezza non ſi poſſa più affatto ricevere, e neſſuno Superiore *pro tempore* poſſa nemme-

Digitized by Google

meno proporre di riceverlo sotto pena di libre cinque di cera.

Ma se fosse stato cassato per causa di contumacia si possa ricevere di nuovo con pagare però tutta intiera la sua contumacia dal giorno, in cui si rese contumace fin'alla giornata in cui si reintegrerà con ponersi il suo nome nell' ultimo luogo alla Tabella.

E perchè per l'addietro molte volte dalla nostra Congregazione a' Fratelli contumaci si è soluto fare qualche rilascio, transazione, o dilazione, che è stata causa esemplare ad altri Fratelli, che con la speranza del futuro poi rilascio, o transazione non hanno puntualmente pagato Mese per Mese; onde per ovviare simili inconvenienti abbiamo concluso, risoluto, e determinato abolirsi affatto detti rilasci, o transazioni, o dilazioni, e facendosene alcuna da oggi avanti da' Superiori,

Digitized by Google

che *pro tempore* saranno, nel rendere de loro conti, restino significati, e *tenuti* pagare *de proprio* tutto il suddetto rilascio, o donato, e non pagandolo subito se li noti a debito, ed operi contumacia.

E tutti quelli Fratelli, i quali si ridurranno ad essere contumaci di un anno finito, vogliamo, che se li mandi dalla Congregazione biglietto, in *cui* se li avvisi, che venghi a pagare la sua contumacia, e non venendo a pagare per lo spazio di un Mese, se li mandi il secondo biglietto, dandoli un' altro Mese di tempo, e non venendo a pagare se li mandi anche il terzo, nel quale se li avvisi esser l'ultimo, dandoli il termine di un'altro Mese, quale elasso, e nemmeno venisse a pagare senz' altra funzione se li levi il nome dalla Tabella, e resti cassato dalla Congregazione, ma tutto ciò si assegni in pub-

Digitized by Google

pubblica Congregazione, con doverſene ſtendere, e regiſtrare la concluſione.

Però per non mancare dalla vera carità, e fraterna dilezione conſiderato, che taluno de' noſtri Fratelli attuali, o futuri per qualche diſgrazia [che Dio Benedetto ce ne liberi a tutti] caſcaſſe in baſsa fortuna, e non poteſse più portare li peſi di noſtra Congregazione, come ſopra di qualche noſtro Fratello, la ſudetta noſtra Congregazione come Madre Pietoſa debba tenerlo, e trattarlo da vero Fratello, con farlo eſente da tutti i peſi, che dagli altri Fratelli ſi portano, ed ancora farlo partecipe di tutti i ſuffragj tanto in vita, quanto in morte, e di queſti Fratelli eſenti ſeu giubilati non ne poſſa tenere la Congregazione, ſe non che un ſolo, adducendo però requiſiti tali, che merita detta giubilazione, e così riguardo all'anzianità, come al maggior biſogno; e tut-

Digitized by Google

tutto si faccia con pubblica conclusion
e si registri.

Tutti li attuali, e futuri Fratelli
nostra Congregazione che si ammalera
no di febbre *tantum* avranno il sussid
per lo spazio di Mesi due, cioè nel p
mo Mese, di carlini quattro il giorn
e nel secondo Mese, di carlini due
giorno, non intendendosi però l'infe
mità di febbre etica, o causata da m
bo Gallico, però se la febbre arrive
al terzo giorno, goderà di visite sin d
primo giorno, ma se durasse detta fe
bre meno di tre giorni non goderan
dette visite; ed avranno anche la
sita del Medico di nostra Congregaz
ne, così per se, come per tutti li su
parenti esistentino, ed abitantino
unum nella casa di detti nostri Fratel
cioè Padre, e Madre, figli, Fratell
e Sorelle. Le quali visite di danaro
intendano godersi da' Fratelli con fe

* Moglie.

Digitized by Google

del Medico Ordinario di noſtra Congregazione *tantum*. Quale vogliamo ſi tenga ſalariato, affinchè poſſa viſitare tutti li Fratelli infermi, che ſi trovano in queſta Città, con intelligenza ſempre favorevole per la noſtra Congregazione uſandoſi tutta la carità.

Goderanno ancora del ſuſſidio di ducati venti in morte per l'eſequie, ed interro, dalli quali ſe ne dovranno pagare carlini due al Portiere di noſtra Congregazione per la chiamata de' Fratelli per aſſociare il Cadavere del Fratello alla Sepoltura.

Di più goderanno del ſuffragio di Meſſe ſettanta due, che ſubito ſeguita la loro morte, ſi faranno celebrare dal Superiore, come anche del Funerale la Domenica ſuſſeguente alla loro morte, che ſi farà dentro la noſtra Congregazione con ventiquattro lumi intorno al tumulo, e con recitarſi l'Officio de' Morti.

Suc-

Digitized by Google

Succedendo, che alcuno Fratello andasse carcerato, o stesse rifugiato in Chiesa per cause onorate avrà il sussidio di carlini due il giorno per lo spazio di Mesi due, intendendosi correre detto sussidio dal giorno dopo, che avrà avvisata la Congregazione, e non avvisandola non avrà dette visite.

Dippiù nel giorno della commemorazione de' Morti, in ogni anno il Fratello Tesoriere debba dare al Superiore carlini dieci, e quelli sia il detto Superiore obbligato farne celebrare Messe per l'Anima de' Fratelli defunti.

Tutti li sudetti suffragj si goderanno da ogni Fratello finiti, e passati, che saranno li sei mesi di Noviziato *a die receptionis*, e durantino detti sei mesi, non avrà voce attiva, nè passiva, nè goderà detti suffragj.

Vogliamo, che in ogni anno si faccia la solita Candelora a sole spese della Con-

Digitized by Google

Congregazione, con darsi a tutti la solita candela, cioè al Superiore una candela di una libbra, agli Assistenti una di mezza libbra, agli Officiali di oncie quattro, agli Fratelli semplici di oncie tre, al Sacerdote, che assiste ogni Domenica per le funzioni una candela di una libbra, al Portiere una candela di oncie due, al Medico una candela di una libbra, al Notajo di nostra Congregazione una di una libbra, al Mastro di Casa dell'Ospedale una di una libbra, alli quattro Infermieri dell' Ospedale di oncie tre.

Vogliamo, che si tenga dalla nostra Congregazione un Sacerdote salariato per le funzioni, che si fanno in nostra Congregazione, il quale non possa avere nè voto, nè tenere il Campanello, nè possa ingerirsi in nessuno affare di Congregazione, ma debba amministrare il puro, e semplice spirituale. Come ancora debba tenere la nostra Congregazione

la Lavandara salariata a sue spese, come anche il Portiere salariato a sue spese.

Ogni Fratello dovrà pagare carlini due il Mese, e quelli consegnarli al Fratello Segretario per registrarlo al libro delle mesate, e notargli alla cartella, e non pagando per due mesi continui, resterà contumace, e privo di voce attiva, e passiva, e non goderà nessun sussidio, o suffragio, e detto pagamento di carlini due il Mese, per togliere ogni abuso, per usar maggior carità con nostri Fratelli, ed acciò non sia obbligato il Fratello Segretario a ricevere mesate in casa, vogliamo, che si debba fare dalla prima Domenica di un Mese all'altra. Dimodochè non entri in contumacia il Fratello, se non che finita sarà la Congregazione in ogni prima Domenica dopo elassi li due Mesi; Dichiarando, che mentre il Fratello sarà godente non potendo venire di persona

sona possa mandare le mesate per notarle, ma essendo entrato in contumacia non si possano quelle ricevere, ma debba venire di persona in Congregazione.

Si determina, e stabilisce, che il Superiore, ed Assistenti della Banca ogn anno nel giorno di tutti i Santi debbano fare la festa dentro la nostra Congregazione a loro spese. E che la festa non passi ducati venti, e non si possa spendere più, da pagarsi ducati dieci dal Superiore, e ducati cinque per Assistente.

E perchè alle volte nella nostra Congregazione vi sono Fratelli, de' quali la detta Congregazione se ne può servire per Superiore, o per Assistenti, e contoro, o per non soggiacere alle spese, o per altri loro fini, essendo eletti, o per Superiore, o per Assistenti non vogliono accettare detta carica, e *formiter*

rinunciano, ed intanto la nostra Congregazione viene a restare scarsa di tali soggetti, così ancora li Sagristani; vogliamo, che rinunciando il Superiore sia tenuto pagare libbre dieci di cera; rinunciando o il primo, o secondo Assistente libbre cinque di cera, e rinunciando o il capo Sagrestano, o qualche altro Sagrestano debba pagare libbre cinque di cera, e ciò s' intenda per quei Fratelli, che avranno già fatto l'anno di Sagrestia, atteso quelli, che non l'avranno fatto ancora, non possono affatto rinunciare, nè si debba accettare la rinuncia.

Vogliamo di più, che possa darsi la confirma al Superiore per il secondo anno, ed anche il terzo anno, e non più, ed *unanimiter, & nemine discrepante*, e seguendo la confirma, per venti giorni non possa il confirmato prendere possesso, ma si eleggeranno gli revisori nella

nella forma detta di sopra; si veggano i conti, e stesa la liberatoria potrà prendere possesso; ma in caso, che fosse significato pagando prontamente il debito della significatoria, potrà prendere il possesso, ed in questo caso rinunciando il Superiore, o qualcheduno degli Assistenti, o Sagrestani, che nel passato anno fossero stati in detto officio, non siano tenuti pagare la pena della rinuncia. Dichiarando, che accettando il Superiore la confirma, ed il primo Assistente, o il secondo rinunciasse, si debba eliggere, previa busola, altro primo, o secondo Assistente, o tutti due, se tutti due avessero rinunciato, e rinunciando il Superiore non possa restar confermato nessun'altro Officiale, ma si debba fare tutta intiera la nuova elezione.

Che il Superiore non possa da se dicenziare, nè il Medico, nè il Sacerdo-

Digitized by Google

te, che assiste in detta Congregazione se non per legittima causa, e ciò precedente generale chiamata colla maggior parte de' voti de' Fratelli intervenuti, e licenziandosi il Medico da se, o per altra legittima causa debba il Superiore proponere altro, o più Medici, e risolverlo colla maggior parte de' Fratelli; E licenziandosi il Sacerdote, o il Portiere, o la Lavandara possa il Superiore da se solo provvederlo, senza chiamata di Congregazione. Il tutto si faccia con pubblica conclusione, la quale si registri per futura cautela. *Laus Deo*

Ci contentiamo noi sottoscritti Priore, Primo, e Secondo Assistenti, Fratelli, Officiali, e Fratelli quasi tutti della Venerabile Confraternità di S. Francesco d'Assisi eretta detta Congregazione dentro il Real Ospedale degli Incurabili, e prestiamo il nostro consenso, che alle nostre presenti regol-

Digitized by Google

in ſcriptis ci s'interponga il Regio *Exequatur* da ſua Maeſtà (Dio Guardi) e dalla ſua Real Camera di S.Chiara, e la ſpeſa, che per eſſo vi biſogna pigliarſi dalla Caſſa, feu Monte di detta noſtra Congregazione. Napoli 11. Maggio 1760.

Giuſeppe Alberino Priore -- Tommaſo de Vincenzi Primo Aſſiſtente -- Gio: Ceſareo Secondo Aſſiſtente -- Nicola Cantiſano Secretario -- Onofrio Pepe Teſoriere -- Franceſco Buonanni Maeſtro di Cerimonie -- Giuſeppe Miſito -- Vito Brunetti -- Gio: Grieco -- Franceſco Marino -- Berardino Girace -- Franceſco Pariſe -- Franceſco Bojano -- Michele Votti -- Pietro Marrucco -- Domenico Antonio Brovens -- Giuſeppe Votti -- Ignazio Parlati -- Gio: Battiſta Granito -- Gennaro Baſile -- Gaſparo Brovens -- Gennaro Accongiagioco -- Antonio Arcopinto Gennaro Maria Marino -- Gennaro Ran-

Digitized by Google

none -- Carlo Pariſe -- Giuſeppe Lofrano -- Santolo Muſcio -- Gio: Domenico Soſto -- Gennaro Aſprella -- Antonio Palomba -- Nicola Ceſtaro -- Franceſco de Simone -- Vito Angelo Salamini -- Michele Pariſe -- Giuſeppe Cuccaro -- Giuſeppe Caputo -- Tommaſo d'Aleſandro -- Gio: Caſtellano -- Nicola Bellobuono -- Giuſeppe Sgammato -- Carmine Cecere -- Giuſeppe Preta -- Domenico Galietta -- Nicola Orlando -- Giulio Salvio -- Marco Lanzuolo -- Gennaro Grieco -- Nicola Buonanni -- Gennaro Albano -- Gaetano Chiarella -- Andrea Chiarella -- Paſquale Bruno -- Giuſeppe Bojano -- Gennaro de Pazzis -- Franceſco Accongiagioco -- Gaetano Muſcio -- Vincenzo Alberino -- Vincenzo Grieco -- Onofrio Mondo -- Saverio Rannone -- Saverio Santafede -- Paſquale Tramontano -- Giuſeppe Mozzetti -- Saverio Daniele -- Giuſeppe Maria Maffei -- Nicola Prato -- Teodoro Pica-

Digitized by Google

Picaro -- Silveſtro Ponzo -- Tommaſo Puglia -- Vincenzo Vellezzo -- Giuſeppe Preta -- Gio: Coſcia -- Paſquale Muniello -- Domenico de Gregorio -- Michele de Majo -- Domenico de Luca -- Baldaſſarro Faccioli -- Franceſco Pica -- Giuſeppe Addeſsa -- Domenico Pappacena -- Tommaſo Brovens -- Gio: Bugnei -- Lorenzo Pariſe -- Antonio Pinto -- Michele Bugnei -- Tommaſo de Martino.

Io Nicola Cantiſano Segretario della Congregazione di S. Franceſco d'Aſſiſi eretta dentro il Real Oſpedale degl'Incurabili ſo fede, come li ſopraſcritti Fratelli firmati ſotto le ſudette regole ſono la maggior parte, che compongono detta Congregazione, e ſi contentano vivere ſecondo le dette regole; onde &c. Napoli 11. Maggio 1760. -- *Io Nicola Cantiſano Segretario della ſuddetta Venerabile Congregazione ſo fede come ſopra*...

Ed

Ed avendo maturamente considerato il tenore delle preinserte regole, le quali altro non contengono se non se il buon governo di detta nostra Congregazione, il modo di eliggere gli Officiali, la recezione de' Fratelli, e godimento de' suffragj in tempo della loro morte, e non avendo ritrovato in quelle cosa, che pregiudichi la Real Giurisdizione, o il pubblico, perciò precedente il parere del Regio Consigliere e Presidente D. Onofrio Scassa mio ordinario Consultore, son di voto, che V. M. può degnarsi concedere su le suddette Regole, il suo Reale Assenso, e Beneplacito con farle spedire Privilegio *in forma Regalis Cameræ Sanctæ Claræ* qual Regio Assenso, e Beneplacito s'intenda conceduto colle infrascritte condizioni, e riserve.

Primieramente: che in ogni esequie de' Fratelli restino sempre salvi i diritti del Parroco. Se

Secondo : che nella reddizione de' conti di detta Congregazione si debba osservare il prescritto del Capitolo V. §. 1. *& seqq.* del Concordato,

Terzo : che a tenore del suo Real Stabilimento fatto nell'anno 1742. quei, che devono essere eletti per Amministratori, e Razionali non siano debitori della medesima. Che avendo altre volte amministrate le sue rendite, e beni abbiano dopo il rendimento de' loro conti ottenuta la debita liberatoria; E che non siano consanguinei nè affini degli Amministratori precedenti sin' al terzo grado *inclusive de Jure Civili.*

E per ultimo, che non si possa aggiungere, o pure mancare cosa alcuna delle suddette preinserte regole senza il Regale permesso di V. M. -- E questo &c. Napoli 31. di Maggio 1760. Di V. Maestà -- Umilissimo Vassallo, e Cappellano -- Nicolò di Rosa Vescovo di Poz-

Digitized by Google

Pozzolo - Onofrio Scassa .. Francesco Albarelli .. *Die 2. mensis Junii 1760 Neap. - Regalis Camera Sanctæ Clara provideat, decernit, atque mandat, quod expediatur Privilegium in forma Regi Assensus servata forma retroscriptæ relationis. Hoc suum = Danza Præses = Castagnola = Fraggianni = Gaeta = Romanus = Mastellonus = Supplicatum propterea nobis extitit pro parte supradictorum Supplicantium, quatenus præinserta capitula confirmare, approbare, & convalidare cum omnibus, & quibuscumque in dictis Capitulis contentis, & expressis, quatenus opus est de novo assentimur & consentimus, benignius dignaremur. Nos veris dictis petitionibus, tam justis, & piis benter annuentes in his, & aliis quam plurimis longe majoribus exauditionibus gratiam rationabiliter promerentur. Tenore igitur præsentium de certa nostra scientia, deliberate, & consulto, ac ex grati*

no

Digitized by Google

noſtra ſpeciali dicta præinſerta Capitula, juxta eorum tenores confirmamus, accepta-mus, approbamus, & convalidamus noſtra-que munimine, & præſidio roboramus, ac omnibus in eiſdem contentis, & prænar-ratis, ex gratia ſpeciali, ut ſupra aſſen-timur, & conſentimus, noſtrumque ſuper eis Aſſenſum Regalem, & conſenſum in-terponimus, & præſtamus cum ſupradictis clauſulis, conditionibus, & limitationibus contentis in dicta præinſerta relatione ſu-pradicti Reverendi noſtri Regii Cappella-ni Majoris, ac ſervata forma Relationis prædictæ, volentes, & decernentes expreſ-ſe de eadem ſcientia certa noſtra, quod præſens noſtra Confirmatio, approbatio, convalidatio, & quatenus opus eſt, nova conceſſio ſit, & eſſe debeat prædictis Con-fratribus dictæ Congregationis præſentibus, & futuris in perpetuum ſemper ſtabilis, Re-galis, valida, fructuoſa, & firma, nul-lumque in Judiciis, aut extra ſentiat, quo-

Digitized by Google

quovis modo diminutionis incommodum, aut noxæ alterius detrimentum pertimeſcat, ſed in ſuo ſemper robore, & firmitate perſiſtat. Volentes expreſſe, quod præſens Privilegium non regiſtretur ab Officialibus regeſti noſtræ Regiæ Cameræ S. Claræ, niſi ſolutis prius dirictibus Perceptori ejuſdem, qua ſolutione non facta, & notata per eundem in præſenti Privilegio, Aſſenſus habeatur pro non præſtito. In quorum fidem has præſentes fieri juſſimus magno noſtro Sigillo impendenti munitas. Datum Neapoli in Regio Palatio die 21. menſis Junii milleſimo ſeptingenteſimo ſexageſimo -- 1760 -- Pro Rege Pupillo -- Dominicus Cattaneo -- Michael Regio -- Jacobus Milano -- Joſeph Pappacoda -- Petrus de Bononia -- Dominicus de Sangro -- Lelius Caraſa -- Bernardus Tanuſius -- Danza Præſes -- Fraggianni -- Romano -- Caſtagnola -- Gaeta -- Dominus Rex mandavit mihi -- D. Thomas Varano a Secretis. V.

Digitized by Google